

I dati sono stati elaborati da AslaWomen. Le avvocate socie arrivano quasi al 25%

Cassa forense metà femminile

Un iscritto su due è donna. Al Nord superano i maschi

DI GIOVANNI GALLI

In Italia gli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono 240 mila (secondo l'ultimo dato di bilancio approvato del 2016) e uno su due (il 48%) è donna. Secondo i dati ufficiali della Cassa Forense, dal 1981 a oggi il numero delle avvocate è cresciuto notevolmente: nel 1981 le donne che esercitavano la professione in Italia erano solamente il 7%, raddoppiate nel 1991 al 15%, per poi crescere costantemente fino ad arrivare al 21% (nel 1995), 30% (nel 2001), 36% (nel 2005) e a raggiungere il picco del 48% nel 2016.

Attualmente in alcune regioni del centro Nord nelle fasce più giovani (26-34 anni), il numero di avvocate è superiore rispetto al numero di colleghi uomini. A fronte di una crescita importante del numero delle avvocate iscritte, i dati della Cassa forense evidenziano, però, una gravissima disparità reddituale, considerato che il reddito medio delle professioniste è infatti pari a poco più del 43% di quello

dei colleghi uomini: nel 2015 il reddito medio dichiarato dagli uomini è stato di 52.763 euro contro i 22.772 euro dichiarato dalle donne. I dati sono stati elaborati e forniti da AslaWomen, sezione dell'Associazione degli Studi legali associati. Commenta l'avvocata Barbara de Muro, responsabile della sezione AslaWomen di Asla: «Sulla base delle nostre ricerche AslaWomen elabora a cadenza periodica l'AslaWomen Index, che fornisce un'indicazione percentuale del numero delle avvocate che negli studi associati riveste il ruolo di socia. Le professioniste, sebbene rappresentino oggi una componente numericamente importante negli studi legali associati, continuano a essere poco presenti nelle posizioni di vertice: negli ultimi anni il numero di avvocate socie negli studi membri è passato dal 16,9% del 2013 al 24,7% del 2016 e il discrimine più netto si avverte nel passaggio a Equity Partner con solo il 20,40% di avvocate nel 2016». Secondo i dati Asla, nel 2016 il 53,06% degli studi membri ha adottato concrete inizia-



Barbara de Muro

tive di valorizzazione delle differenze e ben due studi Asla su tre (75,51%) adotta una politica di sostegno dei professionisti nella conciliazione tra vita professionale e vita privata, tesa al miglioramento della qualità della vita: il 56,76% realizza l'intento mediante l'or-

ganizzazione di momenti conviviali con le famiglie dei professionisti; il 62,16% con la creazione di spazi interni come la mensa, il ristorante, la cucina e la sala relax; il 70,27% fissa le riunioni interne in orari idonei a conciliare eventuali esigenze familiari; l'81,08%

attraverso la possibilità di lavorare da casa; il 29,73% stipula polizze assicurative sanitarie. «Con Asla abbiamo emanato delle linee guida di "best practice", una sorta di disciplina etica per la gestione degli studi al cui interno sono contenuti importanti principi della valorizzazione di tutte le differenze e illustrate politiche di sostegno della famiglia e della persona. Il 100% degli studi associati dedica attenzione alla maternità e il 75,51% alla conciliazione tra vita professionale e vita privata. Questo approccio», prosegue Barbara de Muro, «pensato per il miglioramento della condizione delle donne impegnate professionalmente e al sostegno della famiglia e della persona è un vantaggio per la società che, attraverso intelligenti politiche di diversity e aiuto può crescere e portare valore. Numerose ricerche, infatti, dimostrano che le organizzazioni con donne in posizioni di vertice sono più armoniche e conseguono migliori performance da un punto di vista economico-finanziario».

—Riproduzione riservata—

Cassazione dissente dagli eredi del professionista

Legale deceduto, no a rimborsi contributi

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

Niente rimborso dei contributi già versati all'ente previdenziale di appartenenza agli eredi del professionista deceduto senza aver maturato alcun diritto alla pensione e ciò in quanto detto ente non fruisce di finanziamenti pubblici ed è dotato di un'autonomia regolamentare tale che gli consente di derogare a disposizioni di legge precedenti in materia di prestazioni previdenziali. È quanto ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza 4980/2018: nel rigettare il ricorso mosso dai figli di un avvocato deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione, la sezione lavoro del Supremo Consesso ha ricordato non solo come il nuovo ente, sorto per effetto del dlgs 509/1994, non fruisca di finanziamenti o di altri ausili pubblici di carattere finanziario, mantenendo la funzione di «ente senza scopo di lucro cui continuano a fare capo i rapporti attivi e passivi e il patrimonio del precedente ente previdenziale», ma anche che la legge gli ha riconosciuto un'autonomia «gestionale, organizzativa, am-

ministrativa e contabile», realizzando così una «sostanziale delegificazione, attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti». Si tratta di una delegificazione, continua, che risulta legittimamente adottata in assenza di una riserva assoluta di legge in materia di regolamentazione da parte della cassa degli obblighi contributivi e di rimborso dei contributi versati.

A parere dei giudici di legittimità la tesi dei ricorrenti muoveva da un presupposto erroneo sulla base del quale doveva esserci una sorta di «necessaria relazione giustificativa tra divieto di rimborso dei contributi legittimamente versati e nuovo trattamento contributivo commisurato ai contributi versati al 10%»: in realtà, spiegano sul punto, riprendendo un precedente della Corte costituzionale (sentenza 404/2000), l'istituto del rimborso contributivo non implica necessariamente la corrispettività tra contributi e pensioni, ma soltanto una particolare configurazione dei doveri di solidarietà comunque posti a carico di tutti gli iscritti.

—Riproduzione riservata—

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Accesso alle carte solo post concorso

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

Deve ritenersi legittimo il provvedimento della Pubblica Amministrazione di differire al momento della conclusione della tornata concorsuale l'accesso a parte della documentazione richiesta dal candidato respinto alla prova scritta e ciò al fine, da un lato, di garantire l'anonimato dei partecipanti e la riservatezza dei lavori della commissione giudicatrice, dall'altro, di non intralciare la conclusione della stessa procedura concorsuale in atto.

Lo ha chiarito il Tar Lazio, sezione prima quater, nella sentenza n. 275/2018: nel caso di specie, il collegio giudicante non ha infatti ravvisato validi motivi per discostarsi da alcuni precedenti giurisprudenziali sul punto ed ha confermato che il differimento di accesso agli atti «non nega l'interesse del privato, ma si limita a rinviare il soddisfacimento a una data successiva, a tutela al tempo stesso dell'interesse pubblico alla riservatezza e speditezza delle operazioni concorsuali». Nelle motivazioni, i giudici amministrativi spiegano che il diritto di difesa non verrebbe comunque «minimamente»

compromesso dal suddetto differimento; un iter analogo, continuano, sarebbe stato di recente seguito in una fattispecie avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti relativi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato: anche in questo caso, invero, si era ritenuto legittimo rinviare l'accesso agli atti «stante l'evidente necessità di non intralciare la conclusione del procedimento in corso assicurando al contempo la riservatezza dei lavori della Commissione e la tutela dell'anonimato». Così argomentando, hanno quindi rigettato il ricorso di un aspirante allievo vice ispettore, il quale, nel chiedere la condanna dell'Amministrazione ad esibire copia degli atti richiesti e non ostesi, lamentava tra i motivi di doglianza anche la carenza di motivazione, carenza debitamente contestata sul presupposto che «per sufficiente o adeguata motivazione dell'atto amministrativo deve intendersi la rappresentazione, anche sintetica, degli elementi che consentono all'interessato di avere piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono la determinazione ivi contenuta».

—Riproduzione riservata—



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7